



COMUNE DI SAN GIUSEPPE VESUVIANO
(Provincia di Napoli)

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED AVVOCATURA

ORIGINALE DI ORDINANZA SINDACALE

N. Ord. Reg.Gen.:36 del 10-12-2021

OGGETTO: MODIFICA ORDINANZA 34/2021 "MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 "SOSPENSIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE, IN PRESENZA, DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA, NONCHE' QUELLE DELLE SCUOLE PRIMARIE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE DAL 09.12.2021 FINO AL 17.12.2021 COMPRESO" COSI' COME INTEGRATA DALL'ORDINANZA 35/2021

Il Sindaco

VISTO il D.L. 25/03/2000, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22/05/2000, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO il D.L. 16/05/2020, n. 33, convertito con modificazioni dalla L. 14/07/2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19";

VISTO IL D.L. 30/07/2020, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31/01/2020 e, in particolare, l'art. 1, co. 1;

VISTO il DPCM del 07/08/2020, recante "Ulteriori Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 agosto 2020, n. 198

VISTE le delibere del Consiglio dei Ministri del 31.01.2020 e del 29.07.2020, con le quali è stato dichiarato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il DPCM del 07/09/2020 recante “ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE DEL DECRETO-LEGGE 25 MARZO 2020, N. 19, RECANTE MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19, E DEL DECRETO-LEGGE 16 MAGGIO 2020, N. 33, RECANTE ULTERIORI MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 “

VISTO il D.L. 07/10/2020, n. 125 recante “Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 03 giugno 2020” e, in particolare, l'art. 1, co. 1, che proroga al 31/01/2021 lo stato emergenziale;

VISTI il DPCM del 13/10/2020, il DPCM del 18/10/2020 ed il DPCM del 03.11.2020, con i quali sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione dell'epidemia da Covid-19, assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale;

VISTO il Decreto Legge 14 gennaio 2021, n. 2, pubblicato sulla G.U. di pari data, n. 10, recante “Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021”;

VISTO il DPCM 14 gennaio 2021, le cui disposizioni si applicavano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

VISTO il DPCM del 02.03.2021, le cui disposizioni si applicavano dal 06 marzo 2021 al 06 aprile 2021;

VISTO il DL 44 del 01 aprile 2021 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", il cui testo prevede la proroga fino al 30 aprile 2021 dell'applicazione delle disposizioni del Dpcm 2 marzo 2021;

VISTE le “Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di sars-cov-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia” di cui al rapporto ISS covid-19, n. 12/2021, aggiornamento del rapporto ISS Covid-19 n.25/2020;

RICHIAMATO il D.L. del 23/07/2021 n. 105 con il quale è stato prorogato al 31.12.2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

RICHIAMATA la nota del MIUR n.1218 del 06/11/2021 relativa a “Indicazioni per l'individuazione e la gestione dei contatti di casi di infezione da SARS-Cov-2 in ambito scolastico

RICHIAMATA

- l'ordinanza. n. 34/2021 con la quale, considerati i dati relativi a numerosi contagi della platea scolastica, si disponeva la sospensione dell'attività didattica in presenza (esclusa quella amministrativa), DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELLA SCUOLA

DELL'INFANZIA, NONCHE' QUELLE DELLE SCUOLE PRIMARIE SIA PUBBLICHE CHE PRIVATE dal 09.12.2021 fino al 17.12.2021 compreso, così come integrata dall'ordinanza 35/2021;

CONSIDERATO che, alla luce dell'attuale analisi dell'andamento dei contagi, ad oggi ancora elevati, è emerso che non tutti gli istituti scolastici di cui è stata disposta la chiusura sono interessati dal fenomeno contagioso, appare opportuno modificare la richiamata ordinanza n. 34/2021, così come integrata dall'ordinanza n. 35/2021, nel senso di confermare la sospensione dell'attività didattica in presenza per i plessi attualmente interessati da casi di positività e, segnatamente:

- plesso Capoluogo-Casa Parrocchiale: 4 casi;
- plesso Capoluogo-Cristo Re: 12 casi;
- plesso Rossilli: 14 casi;

RITENUTO che è opportuno consentire l'attività didattica in presenza per i rimanenti istituti che ad oggi, anche a seguito della precedente sospensione, non risultano interessati da elevati casi di positività;

VISTA la L. 23/12/1978, n. 833 recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale e, particolare, l'art. 32;

RICHIAMATO l'art. 50, co. 5 e 7, D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267

ORDINA

1) di modificare l'ordinanza n. 34 del 07/12/2021, così come integrata dall'ordinanza n. 35/2021, nel senso di confermare, fino al 17 dicembre 2021 compreso, la sospensione dell'attività didattica in presenza per i servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché per le classi della scuola primaria dei seguenti plessi scolastici attualmente interessati dal fenomeno contagioso e, precisamente:

- plesso Capoluogo-Casa Parrocchiale;
- plesso Capoluogo-Cristo Re;
- plesso Rossilli;

è, pertanto, consentita l'attività in presenza soltanto del personale tecnico-amministrativo e delle direzioni per garantire l'ordinaria amministrazione dell'istituzione scolastica.

2) di consentire, per effetto di quanto disposto al punto 1, l'attività didattica in presenza per i servizi educativi e della scuola dell'infanzia nonché per le classi della scuola primaria sia pubbliche che private non rientranti nell'elenco di cui al punto 1 che non presentino un numero di casi tali da consentire lo svolgimento della didattica in presenza.

DISPONE

la pubblicazione immediata sul sito istituzionale web e all'albo pretorio del Comune di San Giuseppe Vesuviano (NA) e la diffusione con qualunque altro mezzo informatico.

La notifica della presente Ordinanza:

- al Prefetto della Provincia di Napoli;
- al Presidente della Giunta Regionale della Campania;
- al Comando di Polizia Locale di San Giuseppe Vesuviano;

- al Comando Stazione Carabinieri di San Giuseppe Vesuviano;
- al Commissario di Pubblica Sicurezza di San Giuseppe Vesuviano.

Si dà atto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. Campania entro 60 gg. dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla pubblicazione.

Il Sindaco
avv. Vincenzo Catapano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.